



Comune di Marciano della Chiana

Provincia di Arezzo

**DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO E
DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
IN VIA SPERIMENTALE**

<i>Articolo 1 Orario di servizio</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 Orario di apertura al pubblico</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 Orario di lavoro sperimentale</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 Esclusioni dall'orario di lavoro su cinque giorni.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5 Flessibilità</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6 Lavoro straordinario</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 Buono pasto.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8 Norme finali.....</i>	<i>4</i>

Articolo 1
Orario di servizio

1. La prestazione ordinaria lavorativa dovuta dal personale del Comune di Marciano della Chiana è articolata su 5 giorni per le aree riportate nella tabella allegata in via sperimentale fino al 3° giugno 2024. I servizi non elencati nella tabella continuano ad articolare il loro orario su sei giorni
2. L'orario di servizio risulta essere, pertanto, il seguente:
Lunedì, mercoledì e venerdì: 7,30 – 14,30
Martedì e giovedì: 7,30 - 18,30.

Articolo 2
Orario di apertura al pubblico

1. L'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali viene stabilita dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Alla conferenza dei Responsabili di PO, coordinata dal Segretario Comunale, è demandato il compito di armonizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Articolo 3
Orario di lavoro sperimentale

1. L'orario di lavoro è il seguente:
Per i servizi e aree individuate di cui alla tabella indicata all'art. 1
Lunedì, mercoledì e venerdì: 8 - 14 (flessibilità 7,30 – 8,30 e 13,30 – 14,30).
Martedì e giovedì: 8 - 14 (flessibilità 7,30 – 8,30 e 13,30 – 14,30)
14,30 – 17,30 (flessibilità 14,30 – 15,30 e 17,30 - 18,30).
- Il servizio Polizia Municipale, data le peculiarità dell'attività da svolgere, potrà effettuare i due rientri settimanali in giorni e orari variabili, in base alle necessità del servizio.

Articolo 4
Esclusioni dall'orario di lavoro su cinque giorni

1. Sono esclusi dalla disciplina stabilita all'art. 3: gli operatori tecnici.
2. Il Responsabile competente comunica all'Ufficio Personale l'orario di lavoro del suddetto personale.

Articolo 5
Flessibilità

1. Le fasce di flessibilità sono le seguenti:
mattino: in entrata 7,30 – 8,30 / in uscita 13,30 – 14,30
pomeriggio (nei giorni di rientro pomeridiano): in entrata 14,30- 15,30 / in uscita 17,30 - 18,30.
2. Ogni entrata posticipata (oltre le 8,30 o oltre le 15,30) ed ogni uscita anticipata (prima delle 13,30 o prima delle 17,30) devono essere debitamente autorizzate dal responsabile di struttura e danno luogo all'applicazione dell'istituto del recupero compensativo o, in alternativa, del permesso breve.
3. Nel caso di presenza in servizio prima delle ore 7,30 i minuti antecedenti tale limite non vengono contabilizzati.
4. Sono fatti salvi i casi di diverse articolazioni dell'orario di lavoro (ad esempio il lavoro articolato in turni).
5. Rimane fermo che la prestazione individuale di lavoro non può superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Articolo 6
Lavoro straordinario

1. Nei giorni di prestazione esclusivamente antimeridiana (lunedì, mercoledì e venerdì) dopo le sei ore di lavoro ordinario prima di iniziare il lavoro straordinario il dipendente deve effettuare la necessaria pausa.
2. Per avere diritto al buono pasto vedi le disposizioni di cui all'articolo 7.
3. Nei giorni di prestazione antimeridiana e pomeridiana (martedì e giovedì) non è ammessa la prestazione di lavoro straordinario, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Nei giorni di prestazione antimeridiana e pomeridiana (martedì e giovedì) la prestazione di lavoro straordinario è consentita solo ed esclusivamente in occasione di eventi di carattere istituzionale (sedute di organi istituzionali quali ad es. il Consiglio comunale) ovvero in occasione delle elezioni, per eventi straordinari e calamità naturali.
5. La prestazione di lavoro straordinario, nei casi ammessi di cui al comma precedente, non può comunque avere inizio prima delle ore 18.30. La prestazione di lavoro straordinario, inoltre, deve risultare da apposita timbratura che la distingue dalla prestazione di lavoro ordinaria.

Articolo 7
Buono pasto

1. Per avere diritto al buono pasto rimangono ferme le seguenti disposizioni:
 - a) l'intervallo tra l'attività lavorativa del mattino e quella nelle ore pomeridiane deve essere non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore;
 - b) per il personale cui si applica l'articolazione dell'orario di cui all'articolo 3, l'attività nelle ore pomeridiane non può, comunque, avere inizio prima delle ore 14.00;
 - c) in caso di effettuazione di prestazioni pomeridiane, spetta il buono pasto a condizione che la prestazione antimeridiana non sia inferiore a 4 ore e la prestazione pomeridiana non sia inferiore a 2 ore; per il servizio Polizia Municipale tale orario può essere svolto anche con diversa distribuzione durante l'arco della giornata lavorativa, a condizione che la prestazione antimeridiana non sia inferiore a 2 ore e la prestazione pomeridiana non sia inferiore a 4 ore (per le prestazioni svolte in orario pomeridiano/serale valgono le stesse condizioni) ; per l'unità di personale che presta servizio come usciere del Palazzo Comunale nella fascia pomeridiana la prestazione pomeridiana non deve essere inferiore alle 4 ore e la prestazione antimeridiana non deve essere inferiore alle 2 ore. Con riferimento a quanto previsto dalla presente lettera c), per il personale che presta servizio alla diretta collaborazione del Sindaco il Segretario Generale può stabilire specifiche disposizioni per la fruizione del buono pasto, nel rispetto delle condizioni del CCNL e della normativa vigente.

Articolo 8
Norme finali

1. L'Amministrazione dà mandato al Segretario generale di implementare un sistema di monitoraggio sull'applicazione del nuovo orario di servizio predisponendo con l'ausilio dei servizi demografici-segretaria un questionario da sottoporre all'utenza sul gradimento ed impatto del nuovo orario.
2. Il monitoraggio dovrà riguardare in particolare:
 - l'esigenza di trasformare in definitivo l'orario sperimentale anche con eventuale modifica in un giusto temperamento esigenza di flessibilità, bisogni anche familiari dei dipendenti e miglioramento dei servizi ai cittadini
 - l'impatto sull'utenza del nuovo orario di servizio e di lavoro.
3. Al termine del periodo di monitoraggio il Sindaco, nel quadro di riferimento della presente disciplina, potrà confermare l'orario sperimentale ovvero introdurre modifiche con particolare riferimento a quanto indicato nel comma 2 anche in ricezioni di segnalazioni dell'utenza.
4. Eventuali nuove disposizioni del contratto collettivo nazionale modificano e integrano la presente disciplina, ferme le condizioni relative alla durata delle prestazioni lavorative antecedenti e

successive al pasto.

5. Per quanto non indicato nella presente disciplina si rinvia alla normativa vigente.